

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

il tasso di occupazione in Italia nella classe dai 15 ai 64 anni di età è del 53,5 per cento ancora ben lontano dall'obiettivo del 70 per cento che l'Unione europea si è data per il 2010;

ancora più ampia la distanza dei livelli attuali dell'occupazione rispetto alle soglie che l'Unione europea ha fissato per il 2010 per la componente femminile del mondo del lavoro (39,6 per cento contro il 60 per cento) e soprattutto per la fascia dei lavoratori dai 55 ai 64 anni (27,8 per cento contro il 50 per cento);

in particolare, per i lavoratori della fascia dai 55 ai 64 anni le tendenze realizzatesi nel quinquennio 1995-2000 sono addirittura caratterizzate da una riduzione dei livelli occupazionali, statisticamente tra i più bassi in assoluto dell'intero bacino dei Paesi europei;

come risulta dal Rapporto di monitoraggio del ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuto conto del peso crescente che i lavoratori più anziani avranno nella popolazione dello Stato, in caso di incapacità ad invertire la tendenza ne deriverebbe, da qui al 2005, una diminuzione del tasso complessivo di occupazione addirittura di sei decimi di punto;

il problema presenta sfaccettature ancora più complesse laddove si consideri che il dato complessivo va scomposto ed analizzato per le forti differenze fra le aree geografiche del nostro Paese, con un divario che, nell'ultimo quindicennio, è andato ampliandosi pericolosamente —:

quali saranno le iniziative che il Governo assumerà per tentare di rispettare gli obiettivi, in termini occupazionali, che l'Unione europea ha indicato agli Stati membri;

se tali obiettivi siano realisticamente raggiungibili in 8 anni;

quali saranno i tratti della politica tendente alla omogeneizzazione dei dati del nostro Paese attraverso la progressiva eliminazione delle cause strutturali del ritardo del Mezzogiorno d'Italia in tema di occupazione. (3-00569)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*
— Per sapere — premesso che:

in un quadro moderno ed efficiente dei rapporti di lavoro, un'attenzione particolare deve essere posta ai meccanismi normativi di prevenzione e di composizione delle controversie individuali di lavoro;

è ormai innegabile la crisi della giustizia del lavoro sia per i tempi con cui vengono celebrati i processi e pronunciate le sentenze, sia per la qualità professionale con cui sono rese le pronunce, ed è altrettanto innegabile che tale crisi finisce per riverberare un danno per entrambe le parti titolari del rapporto di lavoro;

altri Paesi europei hanno ormai da anni sperimentato con successo meccanismi nuovi, più snelli, agili e dunque praticabili con soddisfazione (quali, ad esempio, i tribunali industriali britannici o i probiviri francesi) e da tali esperienze — che non hanno minimamente affievolito le garanzie sociali — occorre muovere riflessioni serie sul nostro ordinamento giuslavoristico;

è necessaria la sperimentazione dell'efficacia di collegi arbitrali che siano in grado di dirimere le controversie in tempi sufficientemente rapidi, soprattutto nell'interesse della parte sociale più debole;

fra l'altro, è bene sottolineare con compiacimento come alcune recenti intese fra le parti sociali abbiano certamente rafforzato i propositi di approdare alla soluzione arbitrale in alternativa a quella giudiziale, pur nei limiti e nel rispetto dei principi giuridici che vietano l'obbligato-

rietà di tale mezzo di soluzione delle controversie (sentenza della Corte di cassazione civile, sezioni unite, 3 agosto 2000);

peraltro il Governo deve tener conto, magari per un pronunciamento di segno diverso, della relazione della Commissione per lo studio e la revisione della normativa processuale del lavoro che, per incarico del ministero del lavoro e delle politiche sociali e del ministero della giustizia, nel corso della XIII legislatura ha concluso sottolineando la mancanza di consenso sull'abrogazione del divieto di compromettibilità in arbitri delle controversie ex articolo 409 del codice di procedura civile e su clausole compromissorie, trasfuse nel contratto collettivo e richiamate nel contratto individuale, che consentano la devoluzione in arbitri anche quando abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, nonché sull'impugnabilità, in un unico grado davanti alla Corte d'appello, e solo per vizi procedurali —:

quali siano, sul punto, gli orientamenti del Governo, e, in termini concreti, quali iniziative il Ministro interrogato abbia assunto o ritenga di dover assumere per superare la crisi della giustizia in tema di processo del lavoro attraverso meccanismi arbitrali che, in linea con le più avanzate iniziative di altri Paesi dell'Unione europea, assicurano rapidità ed efficacia alla prevenzione ed alla soluzione delle controversie di lavoro. (3-00570)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

in sede comunitaria è stata sperimentata con discreto successo una nuova ed interessante tecnica nel rapporto fra legge e contrattazione collettiva, che potrebbe trovare ingresso nell'ordinamento del nostro Paese;

trattasi dell'esperienza applicativa della direttiva comunitaria sui « comitati aziendali europei » (Cae) emanata nel 1994

con l'intendimento di affidare alle parti sociali l'individuazione della composizione e delle funzioni del cosiddetto « comitato aziendale europeo » con funzioni di sussidiarietà nel rapporto fra intervento pubblico e attività delle parti sociali, individuando una corsia preferenziale alla strada negoziale rispetto all'applicazione della legge, strumento, quest'ultimo, riservato all'ipotesi di assenza di accordi;

vale la pena, peraltro, di osservare come il compromesso adottato al Consiglio europeo di Nizza — nel dicembre 2000 — sugli aspetti partecipativi riguardanti la società europea sia largamente ispirato ai modelli della direttiva Cae —:

quali siano, sul punto, gli orientamenti del Governo, e, in particolare, se il Ministro interrogato non ritenga di dover stimolare le parti sociali ad assumere la responsabilità e l'impegno di un tale dinamico e nuovo ruolo para-legislativo, ritenendo che sia primario interesse dell'azienda e dei lavoratori l'individuazione di assetti regolatori più aderenti alle singole realtà produttive. (3-00571)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la qualità del lavoro è un problema non soltanto italiano, ma certamente di dimensioni continentali;

il Consiglio europeo di Lisbona (2000) e quello di Stoccolma (2001) hanno significativamente incentrato l'attenzione dei loro lavori sul tema dei cosiddetti *more and better jobs*, a sostegno di quanti si trovano occupati in lavori di bassa qualità per consentir loro di progredire verso occasioni di migliore qualità onde prevenire il loro scivolamento verso l'esclusione sociale e la disoccupazione;

il tema è di grande rilevanza anche per evitare che il mercato del lavoro sia caratterizzato da segmentazioni tra posti di lavoro precari e posti di lavoro ipergarantiti —:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia assunto od intenda assumere, di concerto con le parti sociali, per garantire la « qualità del lavoro », intesa come offerta a tutti i lavoratori di serie prospettive di carriera rapportate alle loro attitudini ed al loro concreto impegno. (3-00572)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la tipologia contrattuale lavoristica comunemente conosciuta come *part-time*, largamente valorizzata negli orientamenti comunitari, ancorché in significativa crescita nel nostro Paese, è ancora utilizzata in forma ridotta rispetto agli altri Paesi dell'Unione europea;

in Europa il *part-time* è utilizzato di meno, rispetto all'Italia, soltanto in Spagna e Grecia paesi ai quali ci accomuna anche una quota eccessivamente bassa (meno dell'8 per cento) di lavoratori anziani (considerati tali i lavoratori fra i 55 ed i 64 anni) occupati con questa forma contrattuale, sì da poter favorire l'ingresso di giovani nel mercato del lavoro, uscendone loro stessi con gradualità;

in tema di esperienze europee comparate è bene ricordare che in Germania, tra gli incentivi di natura normativa, è previsto fin dal 1985 che le imprese con meno di cinque dipendenti siano esentate dall'applicazione della normativa sui licenziamenti illegittimi e nel computo di questo campo di applicazione rientrano soltanto i prestatori che lavorano un minimo di dieci ore settimanali o di quarantacinque ore mensili;

recentemente anche Spagna e Regno Unito hanno implementato gli incentivi al *part-time*;

sembra invece potersi affermare che, nel nostro Paese, l'attuazione della direttiva europea 97/81/CE sul lavoro a tempo parziale, ad opera dei decreti legislativi 61/2000 e 100/2001, sia in realtà un vero

e proprio esempio di discostamento dalla volontà delle parti a livello comunitario —:

quali siano le iniziative che il Governo intende assumere per dare effettiva attuazione alla direttiva europea 97/81/CE, correggendo il tenore dei decreti legislativi 61/2000 e 100/2001, sul lavoro a tempo parziale. (3-00573)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il riordino dei contratti con finalità formative è stata, in assoluto, una delle maggiori inadempienze registrate nel corso della XIII legislatura;

in particolare l'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, avente ad oggetto « Norme in materia di promozione dell'occupazione », testualmente recita: « Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e deligificazione, con abrogazione, ove occorre, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate »;

appare inutile sottolineare che tale impegno è stato fino ad oggi completamente disatteso;

appare per converso doveroso dare, oggi, applicazione — sia pur tardiva — al disposto della citata legge —:

in che modo, con quali tempi ed in che termini il Governo intenda dare attuazione all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, tenuto conto del carattere assolutamente strategico del settore congiunto del lavoro e della formazione.

(3-00574)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

nell'ambito delle iniziative volte a trasformare il rapporto di lavoro al fine di adeguarlo alle mutate esigenze della società ed alle mutate strutture delle imprese, il cosiddetto « lavoro intermittente » merita di essere preso nella debita considerazione;

il « lavoro intermittente » (o lavoro « a chiamata ») nasce per contrastare efficacemente tecniche fraudolente apertamente « *contra legem* », di solito gestite con il concorso di intermediari e « caporali »;

trattasi di una forma di lavoro consistente in prestazioni svolte con discontinuità pur nel quadro dell'aspettativa datoriale di poter contare sulla disponibilità del prestatore, sin qui assorbita dal cosiddetto « lavoro nero » quando non inquadrata in lavoratori titolari di partita Iva ovvero inquadrati come parasubordinati;

il fenomeno produce, oltre tutto, fenomeni di grave distorsione dal punto di vista della concorrenza fra imprese, penalizzando fortemente le imprese che si pongono in modo corretto rispetto alle normative giuslavoristiche —:

se il Ministro interrogante non ritenga necessario o quanto meno opportuna l'adozione di opportune iniziative delle normative per disciplinare il cosid-

detto « lavoro intermittente » come sviluppo del lavoro temporaneo tramite agenzia, da inquadrarsi non necessariamente nello schema del lavoro subordinato e se dunque non ritenga di dover verificare l'applicabilità al nostro ordinamento dello schema olandese che imposta il « lavoro intermittente » come una forma contrattuale che, a fronte della disponibilità del prestatore a rendersi disponibile alla prestazione, prevede la corresponsione a carico del datore di lavoro di una « indennità di disponibilità », analogamente a quanto accade nell'ipotesi di lavoro interinale.

(3-00576)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

da più parti si è rilevata la opportunità di definire e di regolamentare il cosiddetto « lavoro a progetto », e cioè i rapporti in base ai quali il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, l'incarico di seguire, con lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso, concordando direttamente con il committente le modalità di esecuzione, la durata, i criteri ed i tempi di corresponsione del pattuito compenso;

si tratterebbe, in buona sostanza, di attribuire — con molto ritardo rispetto ai cambiamenti oggettivi dell'economia — riconoscimento giuridico ad una tendenza rivelatasi ormai ampiamente diffusa, e conseguente al processo di terziarizzazione dell'economia, consistente nel lavoro a progetto —:

se non ritenga necessario o quanto meno opportuno un immediato intervento normativo volto a disciplinare il cosiddetto « lavoro a progetto », necessario per disciplinare correttamente i nuovi rapporti presenti nell'economia terziaria ed opportuno per evitare la difficoltà incontrata, nella precedente legislatura, per definire le

cosiddette collaborazioni coordinate e continuative. (3-00580)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

grande risalto ha avuto, di recente, il Libro Verde della Commissione europea « *Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility*, rivolto agli operatori economici per favorire la nascita e lo sviluppo di una cultura orientata verso la « responsabilità sociale »;

al di là del semplice adempimento degli obblighi di carattere legale imposti dal quadro normativo vigente o da convenzioni pattizie, si promuove, con il concetto di « responsabilità sociale », l'ambizioso risultato di vedere l'imprenditoria andare oltre il semplice adempimento attraverso l'implementazione nell'investimento delle risorse umane;

si ritiene — giustamente — che un tale progetto potrà avere un impatto di grande rilievo sulla produttività delle imprese, anche se la nuova metodologia non potrà essere considerata sostitutiva della regolazione dei diritti sociali fondamentali e basilari;

la « responsabilità sociale » intesa come investimento in capitale umano può indubbiamente rappresentare una scelta strategica per l'impresa e, in quanto tale, è scelta che va perseguita con convincimento e determinazione —:

se il Governo condivida tale orientamento europeo in materia di impresa, e, in caso affermativo, quali iniziative intende assumere per realizzare le condizioni di una effettiva partecipazione attraverso una formazione permanente, lo sviluppo di carriera, i meccanismi di partecipazione ai profitti e gli altri fattori di realizzazione di risorse umane di qualità. (3-00581)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

appare doverosa ed urgente la necessità di confermare ed anzi implementare le « esperienze lavorative » (come i tirocini con finalità formative) che, per espressa previsione legislativa, non costituiscono rapporto di lavoro e che invece rappresentano momenti di prezioso e significativo collegamento fra scuole/università e mondo delle imprese;

appare pertanto urgente l'attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari nella parte in cui prevede che gli studenti possano maturare crediti formativi attraverso lo svolgimento di tirocini presso aziende e pubbliche amministrazioni;

le Università italiane, in particolare, debbano compiere un grande sforzo per assicurare al maggior numero di studenti un'occasione di occupabilità, garantendo in tal modo il transito naturale dei giovani dalla scuola al mondo del lavoro;

appare evidente che tale funzione non può essere svolta in via rigorosamente esclusiva dal ministero della pubblica istruzione e dell'università, ma deve essere organizzata di concerto con il ministero del lavoro e della previdenza sociale —:

quali siano i rapporti di stretta collaborazione con il ministero della pubblica istruzione e dell'università al fine di una organica, seria ed efficiente attuazione della riforma degli ordinamenti didattici universitari nella parte in cui è previsto lo svolgimento di tirocini, a valere quali crediti formativi, presso aziende e pubbliche amministrazioni. (3-00582)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'ordinamento giuridico applicato ai rapporti di lavoro è stato costruito, in Italia, sul presupposto, doveroso negli anni '70, che i rapporti fra datori di lavoro e prestatori d'opera dovessero essere garantiti da regole ferreamente vincolanti, dettate

direttamente dal legislatore ovvero convenute in sede di contrattazione collettiva;

tale impostazione, definita dalla dottrina « precettiva » e « prescrittiva », produce inevitabilmente norme inderogabili escludenti la libera pattuizione individuale e comunque inidonee a garantire la benché minima flessibilità alle parti, se non in senso migliorativo per il lavoratore;

la rigidità di tali precetti e prescrizioni, spesso del tutto irrispettosi dei problemi oggettivi dei settori di lavoro e delle organizzazioni di impresa, genera fatalmente evasione ed aggiramenti, in ogni caso implementando il contenzioso fra le parti sociali;

l'esperienza dei Paesi comunitari insegna come sia possibile individuare nuovi meccanismi regolatori senza compromettere la tutela sociale;

nei Paesi a tradizione di « *common law* », ad esempio, sono stati allestiti strumenti diversi, come ad esempio i « *codes of practice* » e la « *soft laws* » (o « norme leggere ») miranti ad un forte orientamento verso specifici comportamenti, non corretti, vincolando semplicemente le parti al conseguimento di un determinato obiettivo;

tali nuove e moderne tecniche legislative sono sconosciute nell'ordinamento italiano, che, presidiato dalle forze conservatrici della sinistra, ha volutamente ignorato l'ordinamento giuridico comunitario;

nell'ambito della Strategia europea per l'occupazione, vengono infatti annualmente definiti gli « orientamenti » in materia di occupazione, orientamenti senza dubbio appartenenti alla categoria delle « *soft laws* »;

il Consiglio europeo di Stoccolma dell'aprile 2001 ha preannunciato la predisposizione di indicatori sulla qualità del lavoro adottati al Consiglio europeo di Laeken, confermando l'orientamento di favorire il meccanismo di « norme leggere »

in alternativa al meccanismo coercitivo di rispetto di comportamenti predeterminati minuziosamente in sede legislativa —:

quali siano, sul punto, gli orientamenti del Governo, e, in particolare, se non ritenga di dover avviare, in linea con gli orientamenti comunitari, esperimenti di « *soft laws* » basati sull'indicazione di un obiettivo da raggiungere e coinvolgenti dunque la responsabilità e l'iniziativa delle parti sociali. (3-00583)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

le riflessioni sulle esperienze comunitarie inquadrare nella prospettiva, da tutti ormai auspicata, di transitare verso un ordinamento federale dello Stato, ripropongono la necessità di ripensare, in radice, il sistema delle fonti dell'ordinamento giuridico del lavoro;

secondo tale impostazione il ruolo della legislazione nazionale dovrebbe essere in realtà limitato alla definizione dei diritti fondamentali della persona nell'ambito del rapporto e dell'ambiente di lavoro;

il processo traspositivo di normative comunitarie dovrà saldarsi con le prerogative regionali di intervento con atti di legislazione concorrente nel tentativo di rendere il dato comunitario e nazionale più aderente alle caratteristiche dei mercati di lavoro locali;

peraltro, secondo quanto previsto dal Trattato dell'Unione europea, va salvaguardato il primato del dialogo sociale, mentre il Governo dovrà riconoscersi nel principio per cui l'attuazione delle direttive comunitarie in nessun caso potrà costituire motivo per giustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori, in attuazione della cosiddetta « clausola di non regressione » —:

quali siano, sul punto, gli orientamenti del Governo, e, in termini concreti, quali iniziative abbia assunto o ritenga di dover assumere per favorire l'approfondi-

mento del dialogo fra le parti sociali per una corralità nell'esercizio traspositivo delle normative comunitarie nell'ordinamento interno, per esaltare le potenzialità di modernizzazione ma anche e soprattutto per assicurare tutele qualitativamente efficaci ai lavoratori italiani.

(3-00584)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

l'orientamento affermato dalla Commissione europea secondo cui è strettamente necessario procedere organicamente ad una seria ed indifferibile modernizzazione dell'organizzazione e dei rapporti di lavoro, così come espresso nel Libro verde *Partnership for a new organisation of work* (COM(97) 128) e nella Comunicazione *Modernising the organisation of work — a positive approach to change* (COM(98) 592), ha trovato un definitivo consolidamento nell'ambito delle « linee guida sull'occupazione » nel quadro del processo di Lussemburgo, ove è stato individuato il principio della « adattabilità » che impone agli Stati membri obblighi molto precisi;

è opportuno ricordare che la « linea guida » 14 per il 2001 ha previsto che « gli Stati membri, se del caso assieme alle parti sociali, o sulla scorta di accordi negoziati dalle parti sociali:

esamineranno il quadro normativo esistente e vaglieranno proposte relative a nuovi provvedimenti e incentivi per assicurarsi che essi contribuiscano a ridurre gli ostacoli all'occupazione, ad agevolare l'introduzione di un'organizzazione del lavoro moderna e ad aiutare il mercato del lavoro ad adeguarsi ai mutamenti strutturali in campo economico;

al tempo stesso, tenendo in considerazione la crescente diversificazione delle forme di lavoro, esamineranno la possibilità di contemplare nella normativa nazionale tipologie contrattuali più flessibili e faranno in modo che coloro che

lavorano con contratti di tipo flessibile godano di una sicurezza adeguata e di una posizione occupazionale più elevate, compatibili con le esigenze e le aspirazioni dei lavoratori;

è di tutta evidenza che la necessità di modernizzazione del sistema di lavoro ha una valenza intrinseca per la qualità della vita dei lavoratori ma ha una valenza decisiva anche dal punto di vista della competitività delle imprese in un sistema di relazioni industriali e commerciali sempre più interconnesso;

quali iniziative abbia assunto od intenda assumere, di concerto con le parti sociali, per avviare il processo di modernizzazione dell'organizzazione e dei rapporti di lavoro così come indicato in molti documenti comunitari e così come indicato nelle cosiddette « linee guida ». (3-00585)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

continuano a destare discussioni le grandi strategie del gruppo Fiat e, in particolare, destano preoccupazione gli intendimenti del gruppo in ordine al settore auto, forse considerato settore « maturo »;

indipendentemente dai rassicuranti pronunciamenti del presidente onorario Gianni Agnelli, sembra comunque fondata la preoccupazione dei dipendenti e delle organizzazioni sindacali in relazione alla sorte di due stabilimenti su cui pare certo graverà la decisione della chiusura;

il piano di ristrutturazione annunciato lunedì 10 dicembre 2001 prevede la chiusura di 18 stabilimenti di cui due in Italia;

mentre sul momento non è stato annunciato l'elenco degli stabilimenti destinati alla chiusura, in un secondo tempo si è appreso che gli stabilimenti italiani sarebbero quello di Lecce, ove si costruiscono macchine per il movimento terra, e

quello di Crescentino (Vercelli) che produce — come Teksid — le testate dei motori;

se fosse confermata la decisione, sarebbero coinvolti migliaia di lavoratori in ambedue le aree —:

se risulti la annunciata volontà del gruppo Fiat di chiudere gli stabilimenti di Lecce e di Crescentino (Vercelli) e, in caso affermativo, quanti siano gli operai coinvolti dalla ristrutturazione e infine, quali urgenti iniziative intenda assumere per garantire i livelli occupazionali e comunque per assicurare nuovi sbocchi lavorativi per i dipendenti colpiti dai provvedimenti dell'azienda. (3-00586)

Interrogazione a risposta in Commissione:

VENDOLA e ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella località di Triggiano (Bari) veniva costituita per volontà di 39 lavoratori della ex « Superga », la cooperativa denominata « Cammina Cammina »;

la succitata cooperativa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale n. 27544 del 27 settembre 1999;

gli effetti della liquidazione coatta amministrativa producevano: la messa in cassa integrazione straordinaria, il licenziamento e la mobilità. Il tutto avveniva, ai sensi e per gli effetti della legge 223/91, dopo la nomina da parte del Ministero del lavoro del Commissario liquidatore della procedura fallimentare, dottor Danilo Tacchilei;

dal mese di settembre del 2000 i lavoratori della cooperativa si trovano in un prolungato stato di disoccupazione e, per alcuni di essi, l'indennità della mobilità si appresterebbe alla scadenza;

la verifica dello stato passivo della cooperativa sarebbe stato ultimato con il contestuale deposito presso la cancelleria del Tribunale Fallimentare di Bari;

la società « Superga » di Torino, creditore chirografario della cooperativa « Cammina Cammina », avanzava in data 18 ottobre 2001 la richiesta, respinta dal Tribunale Fallimentare di Bari perché in contrasto con la legislazione fallimentare, di procedere ai riparti parziali in favore dei creditori privilegiati;

i beni immobili e non della cooperativa sono stati tutti venduti da oltre un anno con la relativa realizzazione, da parte della curatela, di un ricavato che sarebbe di oltre il miliardo. La predetta cifra sarebbe nettamente superiore all'ammissione dei crediti privilegiati;

a tutt'oggi i lavoratori non hanno percepito né il TFR e né le retribuzioni arretrate;

le organizzazioni sindacali hanno chiesto da diverso tempo di procedere alla ripartizione parziale dei ricavi, tutto ciò anche in virtù del fatto che l'INPS competente avrebbe fornito parere positivo al pagamento del TFR e delle retribuzioni arretrate;

la ripartizione dei ricavi troverebbe la netta ed incomprensibile opposizione del Commissario liquidatore, il quale sosterebbe che per il riparto parziale dei ricavi si necessita della autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro — Divisione Cooperazione;

da ultimo, i lavoratori non hanno visto concludersi in loro favore l'iter di un piano di acconti, dato che il capitale ricavato è di oltre un miliardo e che, essendo stato, così come previsto dalla legge, depositato presso un Istituto Bancario si potrebbe procedere agli acconti utilizzando gli interessi maturati —:

quali giudizi diano i Ministri interrogati della vicenda suddescritta, e quali iniziative intendano assumere perché ai

lavoratori interessati siano garantiti i loro diritti e le loro spettanze. (5-00550)

Interrogazione a risposta scritta:

ALFONSO GIANNI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

la Micron Technology Italia Srl nel mese di ottobre 1998 ha rilevato lo stabilimento produttivo d'Avezzano (Aquila) dalla Texas Instruments (ove si producono memorie dinamiche) che lo aveva realizzato alla fine degli anni '80 anche grazie a ingenti finanziamenti a tasso agevolato e parte a fondo perduto erogati dal Governo italiano;

quest'azienda (circa 1600 dipendenti) lavora su ciclo continuo, attuando, caso unico in Italia, una turnazione basata su 12 ore per singolo turno: s'inizia alle 8,00 del mattino e termina alla 20,00 (questo per due giorni consecutivi), il ciclo prosegue con due notti che iniziano alle ore 20,00 e finiscono alle 8,00 del giorno successivo;

è evidente che un tipo di turnazione del genere abbisognasse di una deroga sindacale, soprattutto per il turno notturno, al fine di rispettare i criteri della direttiva europea del 1993 n. 104, e del decreto legislativo del 5 febbraio 1999. La deroga fu concessa con accordo sindacale il 23 dicembre 1999, dopo continue minacce di chiusura dello stabilimento da parte della dirigenza della Micron;

nell'accordo sindacale predetto, l'azienda s'impegnò per iscritto, che ad un anno dalla firma, insieme alle organizzazioni sindacali firmatarie, avrebbe lavorato a una definizione di modelli organizzativi e ad una struttura dell'orario di lavoro su turni di 12 ore mirati a ridurre il numero delle notti consecutive. Trascorso un anno di vigenza contrattuale e quindi giunto il momento della verifica, la Micron, ha disatteso l'accordo, anzi, attraverso il suo General Manager Sergio Galbiati — nelle recenti assemblee aziendali —

ha affermato che « non era intenzione dell'azienda, come non lo è oggi, di discutere della riduzione delle notti consecutive;

inoltre vista la specificità e la particolarità del lavoro nella camera bianca (camera sterile o clean-room), si concordò verbalmente fra organizzazioni sindacali e la dirigenza Micron — in fase di sottoscrizione d'accordo — che le pause di lavoro sarebbero state 3 della durata di un'ora ciascuna, rispetto alle 2 sempre di un'ora cadauna, beneficate dai dipendenti con turni di 8 ore;

le tre pause di un'ora sono state una consuetudine dall'entrata in vigore dell'accordo (dicembre 1999) fino a novembre 2001;

l'azienda unilateralmente, però, da novembre 2001 ha ridotto la durata dei break da 3 a 2 ore e probabilmente non è finita qui;

il comportamento della Micron è tale da temere che siano messi in atto discriminazioni verso i dipendenti sindacalizzati. I lavoratori non allineati con il credo aziendale o che i predetti lavoratori siano spinti ad accettare soldi in cambio di dimissioni. O che vengano penalizzati i rappresentanti sindacali che fruiscono di permessi sindacali, le persone chiamate alle operazioni di voto, i dipendenti che fruiscono della legge n. 104 del 1992, le donne che fruiscono dei congedi parentali e della legge n. 1204 del 1972, e che chiunque altro, fruisca dei benefici di legge previsti dal sistema legislativo italiano;

le organizzazioni sindacali e le RSU di stabilimento, il giorno 9 novembre 2001, dopo l'ennesimo diniego della Micron a discutere dell'orario di lavoro e quindi della riduzione delle notti consecutive e a seguito della decisione unilaterale dell'azienda di ridurre la durata delle pause, hanno inviato un documento alla direzione dove tra le altre si legge: « il comportamento dell'azienda porterà alla disdetta dell'accordo sull'orario di lavoro »; tanto è bastato a far sì che i vertici

aziendali minacciassero nuovamente la chiusura dello stabilimento scaricando, di fatto, la responsabilità sulle organizzazioni sindacali territoriali fimfiom-uilm-fismic e relativa rsu, e meno ancora è bastato per ricattare tutti i lavoratori con documento esteso erga - omnes a tutti i dipendenti, « che se il sindacato presenterà la piattaforma di secondo livello prevista dal ccnl — la Micron, lascerà l'Italia »;

infine nell'incontro sindacale del 9 gennaio 2002, la Micron, senza mezzi termini, ha comunicato al sindacato fimfiom-uilm-fismic che: « Condizione essenziale per gli investimenti ad Avezzano (circa 100mln di \$) è che il sindacato proroghi la delega sui turni di 12 ore in scadenza il 31 dicembre 2003, di almeno altri 10 anni, e che in assenza di accoglimento della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali avrebbe proseguito la sua strada unilateralmente »;

quali concrete iniziative il ministro intenda assumere per verificare quanto su esposto affinché siano ripristinati i diritti dei lavoratori;

se intenda assumere concrete iniziative per verificare quanti dipendenti violano la legge sugli straordinari, superando ampiamente sia il limite massimo stabilito dalla legge che dal ccnl;

se intenda inviare ispettori ministeriali pare al riguardo opportuno, anche perché, pare che solleciti giunti dal DPL di L'Aquila a tal riguardo, oltre che sull'orario di lavoro, già nel 1999, siano state insabbiate. (4-01846)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interpellanza urgente

(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole e forestali, per sapere — premesso che:

la crisi agrumicola in Sicilia si è ulteriormente aggravata, non solo per il perdurare della siccità, come già segnalato in un precedente documento di sindacato ispettivo presentato dal sottoscritto in data 8 novembre 2001, ma anche perché le continue gelate fatte registrare in quest'ultimo mese hanno definitivamente messo in ginocchio l'intero comparto determinando ulteriori problemi in merito alla competitività del prodotto sui mercati nazionali ed esteri;

circa il 70 per cento della produzione agrumicola non è stata raccolta in quanto la prezzatura di piccole dimensioni non risponde alle esigenze dei consumatori e risulterebbe eccessivamente costosa per i produttori;

il Ministro delle politiche agricole, con colpevole ritardo, non ha ancora predisposto le norme attuative della legge n. 388/2000 che stabilivano interventi strutturali di ripianamento debitorio in favore dell'impresa agricola di settore, tra cui assestamento e cancellazione debitoria e proroga degli Effetti Agrari;

la situazione socio-economica nelle province della Sicilia Orientale è diventata particolarmente preoccupante in ragione della iniquità ed esosità degli oneri contributivi e tributari che gravano in particolar modo sul comparto agrumicolo —:

se non intenda adottare provvedimenti di natura straordinaria per fronteggiare il grave stato di crisi attraverso la previsione di congrui finanziari diretti ai produttori agrumicoli;

quali misure intenda adottare con urgenza per dare immediata applicazione alle norme previste dalla legge finanziaria per il 2001 varata dal Governo dell'Ulivo rimuovendone gli ostacoli di ordine burocratico ed amministrativo.

(2-00215) « Burtone, Boccia, Enzo Bianco, Finocchiaro, Marcora, Piscitello ».